

1.

## I DIRITTI DEGLI ANIMALI

### UN PROBLEMA APERTO

*Silvana Castignone*

doi: 10.7359/663-2013-cast

silvanacastignone@alice.it

‘Noi e gli altri animali’: questo modo di dire è ormai diventato normale, non suscita più, come avrebbe sicuramente fatto qualche decennio fa, stupore e magari anche indignazione. Infatti si è andata creando, a partire soprattutto dagli anni Settanta del secolo scorso, una mentalità comune basata sul riconoscimento della nostra vicinanza agli animali, della consapevolezza che dividiamo con loro un lungo tratto della storia dell’evoluzione. Il fossato o forse meglio l’abisso che gli uomini avevano teorizzato tra ‘noi e loro’, considerati come cose, come esseri al servizio esclusivo dei nostri interessi, animati sì, ma mossi solo dall’istinto e dalla necessità, si è progressivamente ristretto e abbiamo iniziato a pensarli come ‘compagni di strada’, come esseri senzienti e sensibili per molti versi simili a noi e quindi meritevoli di cure e di protezione anziché di sfruttamento cieco e molte volte disumano e crudele. «La domanda da porre non è ‘Possono *ragionare?*’, né ‘Possono *parlare?*’ ma ‘Possono *soffrire?*’»<sup>1</sup>, scriveva Jeremy Bentham nel 1789, agli inizi di questa rinnovata sensibilità verso le altre creature. Questo non significa naturalmente sostenere che prima non c’era mai stato nessuno che provasse sentimenti di amicizia o compassione nei confronti degli animali, gli esempi che si potrebbero citare sono molteplici: ma penso sia corretto dire che l’animalismo come movimento condiviso da molti, in costante aumento e con ricadute di tipo giuridico, è un fenomeno piuttosto recente e ha avuto inizio un paio di secoli fa. La prima legge per la tutela del bestiame infatti uscì a Londra nel 1822 e la prima Società per la difesa degli animali nacque sempre a Londra nel 1824 (da noi a Torino nel 1871).

---

<sup>1</sup> J. Bentham, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione* (1789), Torino, UTET, 1998, pp. 422.

Le direttrici principali lungo le quali si è svolto e continua a svolgersi questo processo rivolto alla protezione degli animali sono due: la prima si basa sul dovere morale e giuridico degli uomini di non causare inutile sofferenza negli animali (inutile per gli animali, naturalmente), e l'autore contemporaneo più rappresentativo in tal senso credo si possa considerare l'australiano Peter Singer con il suo libro *Animal Liberation* del 1975<sup>2</sup>. Singer riprende la frase di Bentham sopra riportata e prosegue nella prospettiva utilitarista secondo cui le valutazioni morali in termini di bene e di male dipendono dalle conseguenze felicifiche o meno delle azioni nei confronti dei soggetti a cui sono rivolte. A differenza di Bentham, Singer non parla più della somma totale di felicità provocata da una azione affinché la stessa possa venire considerata buona, bensì prende in considerazione la felicità media di tutti i destinatari dell'azione stessa, evitando così il grosso scoglio dell'utilitarismo classico consistente nel fatto che finiva per giustificare il sacrificio di alcuni o di molti, purché fosse superato da un più alto grado di benessere complessivo di un altro gruppo, più o meno ristretto. Modifica molto importante in generale, e in particolare, come è evidente, quando nel calcolo felicifico si vogliono inserire anche gli animali, destinati altrimenti a vedersi sempre messi in secondo piano dagli interessi umani. Il principio che viene invocato da Singer è invece quello della uguale considerazione degli interessi, a cui si collega la sua affermazione «che tutti gli animali sono uguali»: il che non significa che tutti devono essere trattati in maniera uguale, ma che la stessa quantità di sofferenza ha il medesimo valore e quindi deve pesare in modo uguale qualunque sia l'essere che la sperimenta, uomo o donna, ricco o povero, nero o bianco, intelligente o stupido, e infine umano o non umano.

Il dovere morale diretto di non causare sofferenza è la prospettiva più comunemente accettata e anche quella che si è tradotta nella legislazione di protezione, consistente appunto in un complesso di norme che qualificano come illeciti una serie di comportamenti tenuti dagli uomini nei confronti degli animali, prevedendo poi le opportune sanzioni.

Ma vi è anche una seconda strada che è stata teorizzata in quanto ritenuta in grado di provvedere a una tutela più incisiva: quella della esistenza di veri e propri diritti degli animali, analoghi ai diritti umani. Prima di illustrare questa seconda prospettiva penso sia utile dare uno sguardo, sia pure breve, alla teoria dei diritti in generale, per avere un'idea di che cosa si intende con la locuzione 'diritto soggettivo'. Si tratta infatti di una nozione relativamente recente, che data per la sua prima teorizzazione a partire dai

---

<sup>2</sup> P. Singer, *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*, New York, Random House, 1975.

secoli XVI e XVII a opera dei filosofi giusnaturalisti Ugo Grozio (1585-1645) e Samuel von Pufendorf (1632-1694). Essi definirono il diritto soggettivo come *facultas moralis*, come il *suum* di ciascuno che comprendeva i vari diritti, alla vita, alle proprie membra, alla reputazione, all'onore, ed era concepito come una sfera privata ed esclusiva di autonomia del soggetto. Tale concetto rappresenta il risultato di quel lungo processo di cambiamento che si verificò con la progressiva scomparsa delle strutture feudali attorno a cui si era costituita una società di tipo gerarchico, divisa in ceti, con scarsa mobilità sociale, dove l'importanza e il ruolo dell'individuo venivano assorbiti dalla prevalenza degli ambiti sociali in cui si trovava inserito. Con lo sviluppo della società di mercato e di scambio prima e con l'inizio della società industriale poi si attuò una specie di progressiva liberazione delle forze e delle capacità individuali e si affermò la figura dell'*Homo aeconomicus*, che produce, che lavora, che si arricchisce; non va dimenticata l'enorme influenza che ebbero le scoperte geografiche, in particolare quella del Nuovo Mondo, con il conseguente afflusso di oro, argento e merci di ogni tipo. Notevole importanza ebbe anche la riforma protestante che puntava alla lettura personale diretta delle Sacre Scritture, senza intermediari, e che quindi sottolineava l'autonomia e il ruolo della coscienza individuale. Gli individui non si accontentarono più del diritto oggettivo, cioè di quell'insieme di leggi naturali e positive che regolavano i loro comportamenti e assegnavano a ciascuno il suo posto e il suo ruolo all'interno del corpo sociale, ma accanto adesso rivendicarono una sfera di diritti propri, di cui si sentivano titolari in prima persona: si passò così, come si usa dire, dalla concezione del diritto naturale a quella dei diritti naturali, intesi appunto come un insieme di diritti inviolabili connaturati alla persona e dipendenti solo dalla sua volontà.

La nozione di diritto soggettivo iniziò così il suo cammino, cammino che non fu del tutto lineare e subì numerose trasformazioni attraversando periodi di alterna fortuna, vuoi a livello politico vuoi a livello scientifico-filosofico con le diverse concezioni sulla natura del fenomeno giuridico. Ad esempio a livello politico è evidente come nei periodi dei totalitarismi e delle dittature il centro dell'attenzione tornasse a riportarsi su concezioni di tipo organicistico in cui i diritti dell'individuo passarono nettamente in secondo piano; mentre a livello teorico giuridico il superamento delle concezioni giusnaturalistiche da parte del positivismo e del realismo giuridico indusse a vedere nel diritto soggettivo una mera conseguenza del diritto oggettivo. L'idea della *facultas moralis* come qualità sovrasensibile di stretta concezione giusnaturalista si trasformò in un potere della volontà, non meglio definito, o addirittura in un'idea dell'immaginazione umana sostenuta dal senso di potere dovuto alla protezione da parte dell'ordinamento

giuridico. E, tuttavia, nonostante tutte queste trasformazioni con corsi e ricorsi vari, la forza dell'idea dei diritti individuali ha fatto così presa sulla coscienza in quanto espressione di una esigenza profonda di autonomia e di libertà dell'animo umano che ha continuato ad affermarsi. Dopo essere stata proclamata solennemente nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della Rivoluzione francese nel 1789 (e ancor prima nella Costituzione della Virginia del 1776) è giunta fino ai nostri giorni ed è presente in buona parte delle Costituzioni moderne e delle Carte dei diritti internazionali. Ed è presente e operante a tal punto che, come ha affermato Norberto Bobbio, ormai siamo entrati nell'«età dei diritti»<sup>3</sup>, in quanto non c'è gruppo sociale, o di persone che si trovano in situazioni particolari che non chiedano di vedere riconosciuti i loro diritti: vengono così rivendicati i diritti dei fanciulli, degli anziani, dei malati, dei lavoratori, dei disoccupati, degli obiettori di coscienza, dei turisti, dell'embrione e via di seguito in una sequenza continua.

A questo punto non si può non chiedersi se non sia possibile parlare anche di diritti degli animali.

Tom Regan è stato il primo che con il suo libro *The Case for Animal Rights*<sup>4</sup> del 1983 ha iniziato a porre la questione sulla base di una dettagliata motivazione filosofica<sup>5</sup>. Gli animali, e in particolare i mammiferi, secondo Regan, sono dotati di desideri, memoria, senso del futuro, esperienza del benessere e hanno pure un certo grado di autocoscienza e di capacità di dirigere le loro azioni in modo da soddisfare le proprie esigenze: questo significa che sono in grado di condurre una vita che può essere buona o cattiva, migliore o peggiore per loro stessi, e soprattutto di rendersene conto. Di conseguenza si può dire che sono dei «soggetti-di-una-vita», ovvero che non possono venire considerati soltanto come degli esseri che si muovono spinti dall'istinto, senza un minimo di ragionamento e di capacità di autodeterminazione. Sempre secondo il filosofo statunitense ci troviamo di fronte a degli esseri dotati di valore inerente, aventi cioè un valore di per se stessi e non solo per i fini altrui e che quindi sono titolari di diritti loro propri. Sulla scia di Regan si sono mossi numerosi altri filosofi, con motivazioni varianti ma sostanzialmente più o meno simili quanto alla affermazione

---

<sup>3</sup> N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990.

<sup>4</sup> T. Regan, *The Case for Animal Rights*, Berkeley - Los Angeles, University of California Press, 1983.

<sup>5</sup> Nel 1892 Henry Salt scrisse *Animal Rights Considered in Relation to Social Progress*, London, Routledge, 1892, ma per avere una dimostrazione di tipo filosofico vero e proprio occorre arrivare fino a Regan.

dell'esistenza dei diritti morali e giuridici degli animali<sup>6</sup>. Tali diritti infatti una volta proclamati in un documento normativo valido e di conseguenza resi giustiziabili riuscirebbero a tutelare gli animali molto meglio della normativa basata sui doveri degli uomini, in quanto sono in grado di creare una specie di scudo o di guscio protettivo attorno ai loro titolari che può venire violato soltanto in casi eccezionali, e non semplicemente sulla base di interessi prevalenti, come invece succede puntualmente con le attuali leggi protezioniste (si veda per tutte l'art. 3 della Legge del 2004 che sottrae alla norma generale contro i maltrattamenti espressa dall'art. 1 le larghissime aree degli allevamenti, della ricerca scientifica, della macellazione della caccia e pesca e altre ancora, riservandole a leggi speciali enormemente più permissive, come è facile intuire).

Diciamo subito che la prospettiva dei diritti è molto osteggiata soprattutto tra i giuristi: innanzitutto si fa osservare che un concetto così tipicamente umano come quello di diritto soggettivo, conquistato e difeso da intere generazioni di soggetti umani non può essere trasferito così semplicemente a una realtà talmente diversa come quella animale. Ma soprattutto si punta sulle caratteristiche del diritto soggettivo, sui suoi elementi portanti, i quali consistono, nonostante tutte le varietà di definizioni che di volta in volta ne sono state date, principalmente nell'interesse, nella volontà e nella sua dichiarazione, ovvero nella pretesa. Ora viene fatto notare che negli animali è sicuramente presente l'elemento interesse e probabilmente anche un certo grado di consapevolezza dello stesso, ma che la presenza della volontà e della sua dichiarazione e quindi della pretesa sono del tutto assenti, per cui è impossibile parlare di diritti degli animali.

A questa obiezione si risponde ricordando come volontà e pretesa sono assenti anche nei casi dei diritti dei neonati, dei cerebrolesi e così via, e che ciononostante tutti questi soggetti sono considerati titolari di diritti soggettivi, i quali diritti vengono esercitati a loro nome da tutori e da curatori: cosa che volendo si potrebbe benissimo fare anche per gli animali. Ma, insistono i critici, un conto è supplire alle incapacità di soggetti che sarebbero per loro natura in grado di esplicitare tranquillamente le loro funzioni se non fossero stati colpiti da malattia o altro impedimento, mentre per gli animali si tratterebbe di sostituirsi a loro totalmente, e quindi saremmo sempre noi e non loro ad affermare dei diritti: in altri termini si tratterebbe pur sempre di una faccenda interamente umana. E a questo punto perché, si chiede, dovremmo infilarci in una impresa così complessa,

---

<sup>6</sup> Per ulteriori informazioni anche bibliografiche in proposito, come pure più in generale sulla storia della nozione di diritto soggettivo, rimando al mio volume *Introduzione alla filosofia del diritto*, Roma - Bari, Laterza, 2009, pp. 151-208.

che finirebbe per dar luogo a contenziosi senza fine, a procedimenti assai complicati, quando sarebbe così semplice continuare con il sistema attuale? Si vogliono proteggere di più gli animali? Benissimo: ma questo si può fare anche soltanto migliorando le leggi di tutela e garantendo maggiormente la loro applicazione.

Sono tutti ragionamenti plausibili e di buon senso: tuttavia si possono avanzare alcune considerazioni aggiuntive in favore dei diritti animali. In primo luogo, visto e considerato che i diritti soggettivi sono ormai invocati in mille casi diversi e sono piuttosto difficili da definire con esattezza, tanto che Bobbio ha scritto che probabilmente sarebbe ora di preoccuparsi semplicemente di difenderli, invece di ostinarsi a indagarne il fondamento<sup>7</sup>, non si vede perché non si potrebbe estenderli anche ai soggetti non umani. Non mi sembra che ciò comporti una offesa alle superiori qualità umane e neppure un delitto di lesa maestà nei confronti del Diritto, come sembrano pensare molti giuristi. In secondo luogo, vorrei tornare sul concetto di «soggetti-di-una-vita», così ben illustrato da Regan: se gli animali sono «soggetti-di-una-vita», della loro vita, non mi sembra né logico né corretto considerarli soltanto come destinatari dei nostri doveri, sia pure dettati dalla compassione e dalla solidarietà. È stato fatto un tentativo da parte della dottrina tedesca di definirli come creature giuridiche, cioè come esseri i quali pur non essendo titolari di diritti a pieno titolo possiedono tuttavia una rilevanza e uno spessore giuridico loro propri, tali da farli situare come una via da mezzo tra i soggetti di diritto attivi e i soggetti passivi, ovvero i semplici destinatari di doveri. Forse sarebbe il caso di proseguire su questa via, come passo iniziale per arrivare ai diritti veri e propri.

Concludendo, mi sembra che la questione dei diritti animali non sia un discorso inutile e senza senso, bensì rimanga un problema aperto, su cui si dovrebbe continuare a confrontarsi e a discutere. Perché soltanto gli animali non dovrebbero avere «il diritto di avere diritti»<sup>8</sup>?

## BIBLIOGRAFIA

- J. Bentham, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione* (1789), Torino, UTET, 1998.  
N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990.  
S. Castignone, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Roma - Bari, Laterza, 2009.

---

<sup>7</sup> N. Bobbio, *L'età dei diritti*, cit., p. 16.

<sup>8</sup> Dal titolo del recente libro sui diritti di S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Milano, Il Saggiatore, 2013.

- H. Salt, *Animal Rights Considered in Relation to Social Progress*, London, Routledge, 1892.
- P. Singer, *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*, New York, Random House, 1975.
- T. Regan, *The Case for Animal Rights*, Berkeley - Los Angeles, University of California Press, 1983.
- S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Milano, Il Saggiatore, 2013.